Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 gennaio 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 23 DEL 28 GENNAIO 1985:

LEGGE 13 dicembre 1984, n. 967.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè.

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 23 DEL 28 GENNAIO 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1984.

Approvazione di monografie di preparati galenici per uso umano.

(5920)

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, recante: « Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie », non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1984.

(391)

LEGGE 25 gennaio 1985, n. **7.**

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dello articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 (*a*), è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma (*b*), 3 (*c*), 7 (*d*) e 29 (*e*) della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (*f*), nonché di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreché non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (*g*).

Art. 2.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (*g*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-*bis*, primo e secondo comma, 416-*bis*, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

(*a*) Il testo dell'art. 30 della legge n. 398/1984 è il seguente:

« Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge ».

(*b*) L'art. 2 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art. 271 c.p.p. (*decorrenza della custodia cautelare*), il cui ultimo comma è il seguente:

« I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza ».

(*c*) L'art. 3 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art. 272 c.p.p. (*durata della custodia cautelare*).

(*d*) Il testo dell'art. 7 della legge n. 398/1984 è il seguente:

« I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato ».

e) Il testo dell'art. 29 della legge n. 398/1984 è il seguente:

« L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato ».

(*f*) Il testo dell'art. 75, primo e terzo comma, della legge n. 685/1975, sugli stupefacenti (tenuto conto dell'aumento delle pene pecuniarie disposto dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689), è il seguente:

« Art. 75 (*Associazione per delinquere*). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 400 milioni » (*primo comma*).

« La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope » (*terzo comma*).

(*g*) Il testo del secondo comma dell'art. 277 c.p.p. (*facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria*), come risultante a seguito della sostituzione della lettera *b*) operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, è il seguente:

« La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:

a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;

b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-*bis*, primo e secondo comma, 416-*bis*, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2357):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 7 dicembre 1984.

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'11 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla IV commissione il 17 gennaio 1985 e approvato il 22 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1124):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 gennaio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 23 gennaio 1985.

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1985, n. 8.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correntezza dei rapporti gestionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dello accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera *a*) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« *a*) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Art. 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati a tutto il 14 dicembre 1984 ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del

presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo entro il limite di 5.000 miliardi mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 15 febbraio 1985, la seguente documentazione:

a) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

b) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

c) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, lo ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b*) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, l'erogazione netta complessiva;

d) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che le condizioni applicate corrispondono a quelle previste dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che alla data del 14 dicembre 1984 non avessero ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesorieri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la corrispondenza contabile dei pagamenti eseguiti dal tesoriere, ai sensi del primo comma dello articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, ai debiti risultanti dalle dichiarazioni del presidente del comitato di gestione, certificate dal collegio dei revisori, di cui all'articolo 26, secondo comma, della medesima legge.

6. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, al finanziamento di spese di investimento.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

1. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984, provvede il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 2 del successiva articolo 7, nonché le disponibilità eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Dette disponibilità affluiscono al conto corrente di cui al comma 2 del richiamato articolo 7.

2. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

a) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

b) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984;

c) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

3. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

4. Le somme non utilizzate dalle unità sanitarie locali entro il termine previsto dal precedente comma 3 dovranno essere versate a cura dei rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi, sul conto corrente di cui al successivo articolo 7, comma 2, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro.

5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati

dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 3 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dello esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

7. Ove la dichiarazione di cui al precedente comma 2 venga trasmessa prima dell'approvazione da parte dello organo di controllo regionale dell'atto deliberativo relativo al conto consuntivo dell'anno 1983, il Ministero del tesoro ripianerà il residuo disavanzo di amministrazione nella misura massima del 60 per cento, subordinando il ripiano del restante 40 per cento alla approvazione del predetto atto deliberativo.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti all'unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » ed ai loro rispettivi tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito, rispettivamente, dal presidente dello istituto scientifico ovvero dal presidente o commissario liquidatore dell'ente ospedaliero.

Art. 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalle disposizioni del precedente articolo 4, comma 1, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente articolo 2, comma 1, valutati in lire 980 miliardi per l'anno 1984, in lire 1620 miliardi per l'anno 1985 e in lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede:

quanto a lire 980 miliardi mediante utilizzo della autorizzazione di spesa di lire 225 miliardi di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e per il restante importo di lire 755 miliardi utilizzando quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85;

quanto a lire 1620 miliardi con le disponibilità del capitolo 5950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 per lire 1020 miliardi e con quelle del capitolo 6805 del predetto stato di previsione per l'importo di lire 600 miliardi;

quanto a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, utilizzando parzialmente la proiezione per gli anni stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al menzionato capitolo 6805 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

2. Gli importi di cui al precedente comma 1, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli emessi in forza del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale e sono utilizzati ai sensi del precedente articolo 4.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1984, n. 41, 26 maggio 1984, n. 158, 25 luglio 1984, n. 371, 21 settembre 1984, n. 597 e 28 novembre 1984, n. 790.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1984.

Determinazione, per l'anno accademico 1983-84, dei contributi finanziari alle Università non statali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 122;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed in particolare l'art. 4;

Considerato che le Università non statali, ad eccezione del libero Magistero suor Orsola Benincasa di Napoli, hanno adeguato i propri statuti alle nuove norme sulla docenza universitaria;

Vista la consistenza dell'organico del personale docente di ciascuna Università, con particolare riferimento agli inquadramenti previsti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

Valutate le condizioni finanziarie delle Università non statali interessate;

Ritenuto di dover concedere alle Università non statali, ai sensi delle citate norme e fino all'entrata in vigore della legge sulle Università non statali di cui al primo comma del predetto art. 122, un contributo sulla base dei maggiori oneri sopportati dalle medesime istituzioni universitarie per gli ulteriori inquadramenti del personale docente;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 febbraio 1983;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle Università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno accademico 1983-84, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle stesse sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980:

Anno accademico 1983-84

Università ed istituti di istruzione universitaria	Importo
Libera Università commerciale « Bocconi » di Milano	2.575.000.000
Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano	13.200.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	10.500.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	1.500.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	1.100.000.000
Istituto di lingue e letterature straniere di Bergamo	999.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	745.000.000
Libero Istituto universitario « M. SS. Assunta » di Roma	175.000.000
Totale	30.794.000.000

Art. 2.

La spesa di cui al precedente art. 1 graverà per lire 5.132 milioni sul cap. 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e per lire 25.662 milioni sul medesimo capitolo per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1984
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 388

(333)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1985.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori concernente l'adeguamento del fondo di garanzia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense;

Vista la delibera del 5 maggio 1984, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, con la quale è stato adeguato il fondo di garanzia di cui al citato art. 12;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della delibera predetta;

Decreta:

E' approvata nel testo annesso al presente decreto la delibera del 5 maggio 1984, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza a favore degli avvocati e procuratori, ha elevato da 160,25 miliardi a 202,7 miliardi di lire l'importo del fondo di garanzia di cui all'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Roma, addì 8 gennaio 1985

p. *Il Ministro*
del lavoro e della previdenza sociale
BORRUSO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del direttore generale;

Visto l'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

Tenuta presente la precedente deliberazione in data 19 dicembre 1980, con la quale è stata determinata in 2 annualità e 3/4 la misura del fondo di garanzia;

Rilevato che per l'anno 1984 la spesa annuale per le pensioni è stata prevista in complessivi 65 miliardi di lire;

Ritenuto che, per le considerazioni di cui in premessa, è da prevedere un onere per pensioni di lire 74,7 miliardi per l'anno 1985 e di lire 63 miliardi per la quota di tre quarti relativa all'anno 1986, in via prudenziale, non essendo noto l'indice ISTAT, comunque da rideterminare non appena conosciuto il suddetto indice;

Ritenuto che le previsioni di cui alla delibera dell'11 dicembre 1982 vanno rivedute alla luce dei dati avanti riportati;

Che, conseguentemente, il fondo di garanzia va determinato tenendo conto dei dati predetti;

All'unanimità, ed a parziale modifica della delibera dell'11 dicembre 1982;

Delibera:

L'importo del fondo di garanzia di cui all'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già determinato in 160,25 miliardi di lire con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 1982, approvata con decreto 13 giugno 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è elevato a lire 202,7 miliardi, somma idonea a mantenere costante il rapporto di 2 annualità e 3/4 con gli oneri prevedibili per le pensioni da erogare negli anni 1984, 1985 e 3/4 del 1986.

L'importo dell'adeguamento, in lire 42 miliardi e 450 milioni, sarà costituito da titoli.

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

(318)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 1985.

Caratteristiche tecniche e valori delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1978 e sono state altresì stabilite le modalità per il cambio delle marche di cui trattasi, recanti l'anno di validità che alla fine di ciascun anno rimangono invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle ripetute marche per l'anno 1984 nei valori di L. 11.000 (undicimila), L. 12.000 (dodicimila) e L. 15.000 (quindicimila);

Ritenuta l'opportunità di modificare i caratteri distintivi delle suddette marche per l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, per l'anno 1985, sono stampate in calcografia e offset a più colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta mm 20 × 24 e nel formato stampa 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri. La vignetta comune a tutti e tre i valori, poggia sul lato corto del formato e riproduce su un fondino composito le leggende « PATENTE GUIDA », « AUTOVEICOLI » e « CONCESSIONI GOVERNATIVE » l'anno di validità « 1985 » e i rispettivi valori « 11.000 », « 12.000 » e « 15.000 »; la vignetta è completata dalla riproduzione di un'antica automobile.

I colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 11.000: giallo, verde, rosso medio, rosso violaceo, verde, verde oliva, verde smeraldo;

L. 12.000: giallo arancio, rosso, verde, bruno, rosso porpora, rosso rubino, rosa lilla;

L. 15.000: rosso, azzurro seppia, verde, ble azzurro, ble oltremare, ble concentrato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(336)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 dicembre 1984.

Approvazione di tre tariffe di assicurazioni sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza nonché di alcune opzioni presentate dalla S.p.a. MGF vita Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 27 giugno 1983 e 18 luglio 1984 della società per azioni MGF vita Italia, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di alcune opzioni;

Vista la nota in data 6 dicembre 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza e le sottoindicate opzioni, presentate dalla società per azioni MGF vita Italia, con sede in Milano:

tariffa n. 90 - assicurazione mista a premio crescente annualmente in misura del 4% composto, di un capitale analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà in vita, oppure, immediatamente in caso di premorienza;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. 90;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in una rendita annua vitalizia immediata, rivalutabile, da applicare alla tariffa n. 90;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in una rendita immediata, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, rivalutabile, da applicare alla tariffa n. 90;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, rivalutabile, da applicare alla tariffa n. 90;

tariffa n. 91 - assicurazione vita intera a premio unico di un capitale crescente annualmente in misura del 4% composto pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. 91;

tariffa n. 92 - assicurazione di rendita vitalizia differita crescente annualmente in misura del 4% a premio annuo analogamente crescente pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. 92;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata vitalizia in un capitale liquidabile in contanti, da applicare alla tariffa n. 92;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata, in una rendita immediata, rivalutabile, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, da applicare alla tariffa n. 92;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, rivalutabile, da applicare alla tariffa n. 92;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. MGF vita Italia è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché il rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 22 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(270)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 ottobre 1984, n. **966.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano di antropologia, in Roma.

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 9, 13 e 20 dello statuto dello Istituto italiano di antropologia, in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 873.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1985
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 169

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3685/84 del Consiglio, del 19 dicembre 198: che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3686/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 3687/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 3688/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3689/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3690/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'attuazione del regime all'importazione di taluni formaggi in provenienza dalla Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 3691/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornali, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1985), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte.

Regolamento (CEE) n. 3692/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3693/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3694/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3695/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3696/84 della commissione, del 27 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3697/84 della commissione, del 27 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3698/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3699/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3700/84 della commissione, del 21 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3701/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3702/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3703/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3704/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3705/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3706/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3707/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3708/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3709/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3710/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3711/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3712/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3713/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3714/84 della commissione, del 21 dicembre 1984, recante modalità di concessione degli aiuti per il latte e il latte in polvere parzialmente scremati destinati all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3715/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, rettificativo del regolamento (CEE) n. 900/84 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 3716/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3717/84 della commissione, del 28 dicembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3718/84 del Consiglio, del 28 dicembre 1984, che istituisce una misura conservativa in attesa di una decisione del Consiglio che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3622/84 della commissione, del 21 dicembre 1984, che modifica gli importi compensativi monetari ed i coefficienti da applicare a taluni importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore delle carni suine, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 336 del 22 dicembre 1984.

Pubblicati nel n. L 341 *del* 29 *dicembre* 1984.

(324/C)

Regolamento (CEE) n. 3719/84 della commissione, del 27 dicembre 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 342 *del* 31 *dicembre* 1984.

(325/C)

Regolamento (CEE) n. 3720/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1985).

Regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3722/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1320/84 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3723/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1985).

Pubblicati nel n. L 343 *del* 31 *dicembre* 1984.

(326/C)

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3641/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 335 del 22 dicembre 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3642/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» numero L 335 del 22 dicembre 1984.

Pubblicate nel n. L 5 *dell'*8 *gennaio* 1985.

(327/C)

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3644/84 della commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1985, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 335 del 22 dicembre 1984.

Pubblicata nel n. L 8 *del* 10 *gennaio* 1985.

(328/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Star club diffusion S.r.l., sede in Milano e stabilimento in Cicognolo (Cremona), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M. T. Castoldi e C. S.p.a., sede in Milano e stabilimento in Parabiago (Milano), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicam gomma, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento in Dorno (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Val Mulini di Como, è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tamburrini & C., con sede in Carugo (Como) e stabilimento in Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 16 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SP Elettronica di Pero (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmo, con sede e stabilimento in Motta Vigana di Lodi (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1981 al 18 ottobre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria metalli di E. Becchetti e C., con sede e stabilimento in Bedizzole (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.G. di Zanoletti & C., con sede e stabilimento in Sarezzo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertoni & C., con sede in Milano e stabilimento in Berbenno di Valtellina (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galassia S.a.s., con sede e stabilimento in Isorella (Brescia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. F.lli Argenterio, con sede e stabilimento in Dello, frazione Corticelle Pieve (Brescia), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Marima S.r.l., con sede e stabilimento in Saltrio (Varese), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, in Milano-Colcaffalata, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche F.lli Daldi & Matteucci, con sede in Porretta Terme (Bologna) e uffici di Milano, è prolungata al 17 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G. Sebino, con sede e stabilimento in Cologno Bresciano (Brescia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carini Ferdinando, con sede e stabilimento in Sondrio, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite, con sede amministrativa e commerciale in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Bizzozero S.r.l. (fallita il 9 febbraio 1984), con sede in Milano e stabilimento in Monza S. Fruttuoso (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tessuti spugna Besana S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Carraro, con sede in S. Giuliano Milanese, frazione Borgolombardo, stabilimento in Pantigliate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romani Angelo, con sede in Milano e stabilimento in Pero (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trojsi, con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Pelegatta, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 1° ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Battista Pelucchi & Figlio di Costantino Pelucchi & C., con sede e stabilimento in Monza (Milano) (in amministrazione controllata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elnagh, con sede e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Cesario di Cologno, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Garbagnati, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giudici Cellofane, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Niggeler & Kupfer, con sede in Chiari (Brescia) e stabilimenti in Chiari (Brescia) e Mornico al Serio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, stabilimento di Peschiera Borromeo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 5 giugno 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo cartario S. Cesario, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 30 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Ronconi, con sede in Rodengo Saiano e stabilimenti in Rodengo Saiano e Concesio (Brescia), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo industriale Agrati Garelli, con sede in Monticelli (Como) e stabilimenti in Monticello e Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comoseta, con sede e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Urep Chimec, con sede e stabilimento in Locate Varesino (Como), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rovetta Baldo e Figlio S.n.c., con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata all'8 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mazzini - Ici S.p.a., con sede e stabilimento in Ciserano, località Zingonia (Bergamo), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 30 settembre 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grissinificio Biancaneve, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 31 maggio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vebe elettromeccanica S.p.a., con sede in Monza e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maestrelli, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceretti e Tanfani, con sede e stabilimento in Milano (in amministrazione controllata), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samas, con sede in Milano e stabilimento in Chiuro (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavi, con sede, uffici, stabilimento e magazzino in Lodi (Milano), stabilimento in Massalengo (Milano) e filiali commerciali in Milano, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coprel S.r.l., con sede e stabilimento in Monza, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Treg di Veniano (Como), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.B.C. Bielloni Castello S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Biassono (Milano) ed uffici di Milano, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paleari e Figli, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ambrogio Ratti & C. S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Bienate (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.I. S.p.a. (in liquidazione), con sede in Milano e stabilimento in Misinto (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmo, con sede e stabilimento in Motta Vigana di Lodi (Milano), è prolungata al 17 aprile 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.G. di Zanoletti & C., con sede e stabilimento in Sarezzo (Brescia), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertoni & C., con sede in Milano e stabilimento in Berbenno di Valtellina (Sondrio), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galassia S.a.s., con sede e stabilimento in Isorella (Brescia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, uffici di Milano, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, stabilimento di Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 5 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo cartario S. Cesario, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Urep Chimec, con sede e stabilimento in Locate Varesino (Como), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rovetta Baldo e Figlio S.n.c., con sede e e stabilimento in Brescia, è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, uffici di Milano, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, stabilimento di Peschiera Borromeo (Milano), e prolungata al 6 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, uffici di Milano, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, stabilimento di Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, stabilimento di Artogne (Brescia), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, uffici di Milano, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, stabilimento di Artogne (Brescia), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, stabilimento di Artogne (Brescia), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(142)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria di Palermo, laboratori di Sesto S. Giovanni, S. Donato Milanese (Milano) e Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Ravenna che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Phillips-Carbon Blak italiana - P.C.B.I., in Ravenna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola di Borgonato-Corte Franca (Brescia) e stabilimento in Trinchiana (Belluno), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 4 settembre 1983 al 31 dicembre 1984.

(344)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Reggio Calabria

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze in data 4 dicembre 1984 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 189,60 con l'insistente manufatto d.m., ubicata in località S. Gregorio del comune di Reggio Calabria, riportata nel catasto del medesimo comune al foglio n. 24, particella n. 49.

(347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1947,800	1947,800	1948,05	1947,800	1948 —	1947,10	1946,400	1947,800	1947,800	1947,80
Marco germanico	614,750	614,750	615,45	614,750	615,30	614,92	615,100	614,750	614,750	614,75
Franco francese	200,830	200,830	201,10	200,830	200,90	200,84	200,850	200,830	200,830	200,83
Fiorino olandese	544,140	544,140	544,75	544,140	544,50	544,17	544,210	544,140	544,140	544,15
Franco belga	30,710	30,710	30,73	30,710	30,58	30,71	30,712	30,710	30,710	30,70
Lira sterlina	2189,800	2189,800	2194 —	2189,800	2193 —	2190,20	2190,600	2189,800	2189,800	2189,80
Lira irlandese	1909 —	1909 —	1914 —	1909 —	1913,50	1910 —	1911 —	1909 —	1909 —	—
Corona danese	172,250	172,250	172,35	172,250	172,25	172,24	172,230	172,250	172,250	172,25
Dracma	15,105	15,105	15,10	15,105	—	—	15,095	15,105	15,105	—
E.C.U.	1366 —	1366 —	1368 —	1366 —	1368 —	1363,87	1365,750	1366 —	1366 —	1366 —
Dollaro canadese	1472,100	1472,100	1473 —	1472,100	1472,50	1472 —	1472 —	1472,100	1472,100	1472,10
Yen giapponese	7,670	7,670	7,67	7,670	7,675	7,67	7,671	7,670	7,670	7,67
Franco svizzero	730,090	730,090	730,75	730,090	731 —	730,19	730,300	730,090	730,090	730,10
Scellino austriaco	87,556	87,556	87,65	87,556	87,62	87,55	87,552	87,556	87,556	87,56
Corona norvegese	212,450	212,450	212,85	212,450	212,90	212,43	212,420	212,450	212,450	212,45
Corona svedese	215,170	215,170	214,75	215,170	214,50	215,13	215,100	215,170	215,170	215,17
FIM	293,700	293,700	293,65	293,700	293,50	293,70	293,700	293,700	293,700	—
Escudo portoghese	11,260	11,260	11,30	11,260	11,11	11,29	11,320	11,260	11,260	11,26
Peseta spagnola	11,105	11,105	11,13	11,105	11,35	11,10	11,107	11,105	11,105	11,10

Media dei titoli del 22 gennaio 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,375
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	94,300
» 6 % » » 1971-86	90,375
» 6 % » » 1972-87	91 —
» 9 % » » 1975-90	89,200
» 9 % » » 1976-91	88,250
» 10 % » » 1977-92	94,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	89,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,700
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100,100
» » » » 1- 5-1983/85	100,675
» » » » 1- 6-1983/85	100,950
» » » » 1- 1-1982/86	102,450
» » » » 1- 3-1982/86	103,150
» » » » 1- 5-1982/86	103,700
» » » » 1- 6-1982/86	103,550
» » » » 1- 7-1982/86	102,650
» » » » 1- 8-1982/86	102,550
» » » » 1- 9-1982/86	102,150
» » » » 1-10-1982/86	102,450
» » » » 1-11-1982/86	102,850
» » » » 1-12-1982/86	102,900
» » » » 1- 7-1983/86	101,600
» » » » 1- 8-1983/86	101,725
» » » » 1- 9-1983/86	101,350
» » » » 1-10-1983/86	101,800
» » » » 1- 1-1983/87	102,925
» » » » 1- 2-1983/87	103,300

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103 —
» » » » 1- 4-1983/87	102,650
» » » » 1- 5-1983/87	102,675
» » » » 1- 6-1983/87	103,500
» » » » 1-11-1983/87	102,400
» » » » 1-12-1983/87	102,225
» » » » 1- 7-1983/88	103,700
» » » » 1- 8-1983/88	103,250
» » » » 1- 9-1983/88	103,300
» » » » 1-10-1983/88	103,100
» » » » 1-11-1983/88	104 —
» » » » 1- 1-1984/88	103,250
» » » » 1- 2-1984/88	102,350
» » » » 1- 3-1984/88	101,500
» » » » 1- 4-1984/88	101,550
» » » » 1- 5-1984/88	101,600
» » » » 1- 6-1984/88	101,950
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 1-12-1983/90	104,350
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 1- 4-1984/91	102,200
» » » » 1- 5-1984/91	102,150
» » » » 1- 6-1984/91	102,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,675
» » » 17 % 1- 7-1985	101,500
» » » 17 % 1-10-1985	102 —
» » » 16 % 1- 1-1986	102,150
» » » 14 % 1- 4-1986	101,350
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,275
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,550
» » » » 1983/90 11,50 %	106,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1947,100	Lira irlandese	1910 —	Scellino austriaco	87,554
Marco germanico	614,925	Corona danese	172,240	Corona norvegese	212,435
Franco francese	200,840	Dracma	15,100	Corona svedese	215,135
Fiorino olandese	544,175	E.C.U.	1365,870	FIM	293,700
Franco belga	30,711	Dollaro canadese	1472,050	Escudo portoghese	11,290
Lira sterlina	2190,200	Yen giapponese	7,670	Peseta spagnola	11,106
		Franco svizzero	730,195		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1955,900	1955,900	—	1955,900	1957 —	1956,97	1958,050	1955,900	1955,900	1955,90
Marco germanico	615,790	615,790	—	615,790	614,90	615,88	615,980	615,790	615,790	615,79
Franco francese	201,130	201,130	—	201,130	200,95	201,14	201,160	201,130	201,130	201,13
Fiorino olandese	544,930	544,930	—	544,930	544,30	544,84	544,750	544,930	544,930	544,93
Franco belga	30,763	30,763	—	30,763	30,73	30,75	30,747	30,763	30,763	30,77
Lira sterlina	2180,800	2180,800	—	2180,800	2182 —	2181,20	2181,600	2180,800	2180,800	2180,80
Lira irlandese	1914 —	1914 —	—	1914 —	1913 —	1913,87	1913,750	1914 —	1914 —	—
Corona danese	172,560	172,560	—	172,560	172,50	172,53	172,500	172,560	172,560	172,55
Dracma	15,105	15,105	—	15,105	—	—	15,090	15,105	15,105	—
E.C.U.	1365,900	1365,900	—	1365,900	1366,55	1365,82	1365,750	1365,900	1365,900	1365,90
Dollaro canadese	1473,900	1473,900	—	1473,900	1473,75	1473 —	1474 —	1473,900	1473,900	1473,90
Yen giapponese	7,686	7,686	—	7,686	7,68	7,680	7,687	7,686	7,686	7,69
Franco svizzero	729,680	729;680	—	729,680	729,75	729,26	729,650	729,680	729,680	729,68
Scellino austriaco	87,561	87,561	—	87,561	87,55	87,56	87,570	87,561	87,561	87,57
Corona norvegese	212,570	212,570	—	212,570	212,55	212,72	212,670	212,570	212,570	212,57
Corona svedese	215,380	215,380	—	215,380	215,30	215,39	215,400	215,380	215,380	215,38
FIM	293,650	293,650	—	293,650	293,65	293,75	293,650	293,650	293,650	—
Escudo portoghese	11,160	11,160	—	11,160	11,12	11,23	11,300	11,160	11,160	11,13
Peseta spagnola	11,118	11,118	—	11,110	11,38	11,11	11,120	11,118	11,118	11,12

Media dei titoli del 23 gennaio 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	61,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	94,300
» 6% » » 1971-86	90,375
» 6% » » 1972-87	91 —
» 9% » » 1975-90	89,200
» 9% » » 1976-91	87 —
» 10% » » 1977-92	94,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16%	100,850
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	89,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,800
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100,075
» » » » 1- 5-1983/85	100,650
» » » » 1- 6-1983/85	101,700
» » » » 1- 1-1982/86	102,450
» » » » 1- 3-1982/86	103,050
» » » » 1- 5-1982/86	103,300
» » » » 1- 6-1982/86	103,350
» » » » 1- 7-1982/86	102,600
» » » » 1- 8-1982/86	103,250
» » » » 1- 9-1982/86	102,225
» » » » 1-10-1982/86	102,525
» » » » 1-11-1982/86	102,850
» » » » 1-12-1982/86	102,950
» » » » 1- 7-1983/86	101,550
» » » » 1- 8-1983/86	101,825
» » » » 1- 9-1983/86	101,375
» » » » 1-10-1983/86	101,900
» » » » 1- 1-1983/87	103,350
» » » » 1- 2-1983/87	103,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	102,800
» » » » 1- 4-1983/87	102,950
» » » » 1- 5-1983/87	102,600
» » » » 1- 6-1983/87	103,550
» » » » 1-11-1983/87	102,800
» » » » 1-12-1983/87	103,125
» » » » 1- 7-1983/88	103,700
» » » » 1- 8-1983/88	103,200
» » » » 1- 9-1983/88	103,350
» » » » 1-10-1983/88	103 —
» » » » 1-11-1983/88	104,450
» » » » 1- 1-1984/88	102,900
» » » » 1- 2-1984/88	102,750
» » » » 1- 3-1984/88	101,600
» » » » 1- 4-1984/88	101,850
» » » » 1- 5-1984/88	101,650
» » » » 1- 6-1984/88	101,850
» » » » 1-11-1983/90	104,450
» » » » 1-12-1983/90	104,325
» » » » 1- 1-1984/91	104 —
» » » » 1- 2-1984/91	103,825
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102,225
» » » » 1- 6-1984/91	102,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,600
» » » 17 % 1-10-1985	102,050
» » » 16 % 1- 1-1986	102,100
» » » 14 % 1- 4-1986	101,400
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,800
» » » » 1983/90 11,50%	105,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1956,975
Marco germanico	615,885
Franco francese	201,145
Fiorino olandese	544,480
Franco belga	30,755
Lira sterlina	2181,200
Lira irlandese	1913,875
Corona danese	172,530
Dracma	15,097
E.C.U.	1365,820
Dollaro canadese	1473,950
Yen giapponese	7,686
Franco svizzero	729,665
Scellino austriaco	87,565
Corona norvegese	212,620
Corona svedese	215,390
FIM	293,650
Escudo portoghese	11,230
Peseta spagnola	11,119

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Trasferimento di somme al fondo per la protezione civile (Ordinanza n. 462/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vistto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nell'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984 con la quale è stato disposto l'affidamento in concessione per la realizzazione del programma costruttivo di seicentoventisette alloggi, di cui centoventidue alloggi nel comune di Frattamaggiore in provincia di Napoli;

Visto l'art. 6 della medesima ordinanza con cui si è disposto di far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione del programma costruttivo di seicentoventisette alloggi con la somma di lire 60 miliardi, impegnata con ordinanza n. 15/83 del 14 luglio 1983 sui fondi di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 874, affluiti, ai sensi del primo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, al fondo per la protezione civile nonché con le residue disponibilità esistenti sull'ammontare del mutuo di lire 6 miliardi e 200 milioni assentito al comune di Frattamaggiore dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la nota 26 ottobre 1984, n. 158805, della Cassa depositi e prestiti con la quale si comunica la disponibilità di lire 6.120.834.400 per l'intervento di edilizia residenziale da realizzare nel comune di Frattamaggiore;

Considerata la necessità di procedere ad una rapida realizzazione del suddetto programma di centoventidue alloggi;

Ravvisata l'opportunità di trasferire le somme suesposte al fondo per la protezione civile, di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Articolo unico

Le residue disponibilità esistenti sull'ammontare del mutuo di lire 6 miliardi e 200 milioni assentito al comune di Frattamaggiore dalla Cassa depositi e prestiti ed ammontanti a lire 6.120.834.400 sono trasferite al fondo per la protezione civile, di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(339)

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 29 del 10 dicembre 1983, concernente l'autorizzazione a fruire di congedi e licenze ordinarie fino al 31 dicembre 1984, per il personale dei gruppi tecnici ispettivi consultivi costituiti con ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981. (Ordinanza n. 465/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793;

Vista la propria ordinanza n. 29 del 10 dicembre 1983 con la quale è stata disposta l'autorizzazione, al personale impiegato per le esigenze della gestione stralcio, a fruire di congedo ordinario o licenza relativo agli anni 1980, 1981, 1982 e 1983 fino al 31 dicembre 1984;

Viste le proprie ordinanze numeri 361 e 378/FPC/ZA rispettivamente in data 9 e 19 ottobre 1984, concernenti le misure dirette ad agevolare il reinsediamento delle popolazioni ed a consentire il completamento delle attività nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista la nota 1536 II terr in data 11 dicembre 1984 con la quale il prefetto di Potenza rappresenta la necessità di disporre il differimento al 31 dicembre 1985 del diritto a fruire del congedo ordinario relativo agli anni 1981, 1982, 1983 e 1984 per il personale del gruppo tecnico ispettivo consultivo operante presso la prefettura a norma dell'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981;

Vista la nota n. 2106/20-2 Gab del 14 dicembre 1984 con la quale il prefetto di Avellino formula richiesta del medesimo contenuto per il personale operante presso il proprio gruppo tecnico ispettivo consultivo;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste dianzi citate, estendendone l'applicazione al personale dei gruppi tecnici ispettivi consultivi in attività presso tutte le prefetture interessate, attesa la pratica impossibilità di godere dei congedi in parola a causa della perdurante attività in essere a seguito delle predette ordinanze numeri 361 e 378/FPC/ZA del 9 e 19 ottobre 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il personale dei gruppi tecnici ispettivi consultivi istituiti con ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 tuttora impegnato nello svolgimento delle attività previste nelle ordinanze numeri 361 e 378/FPC/ZA, rispettivamente in data 9 e 19 ottobre 1984, è autorizzato a fruire del congedo ordinario non goduto fino al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(341)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli. (Ordinanza n. 466/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 341/FPC/ZA del 7 settembre 1984, concernente il collocamento in aspettativa del presidente della U.S.L. di Pozzuoli o suo delegato e n. 408/FPC/ZA del 14 novembre 1984, con la quale è stata ordinata la proroga delle disposizioni relative al sopra citato collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1984;

Visto il fono n. 76 del 4 gennaio 1985 con il quale il presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli chiede la ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle ordinanze di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal prefetto di Napoli con nota n. 571/BRA/div. GAB;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la cennata richiesta tenuto conto del permanere delle esigenze connesse al fenomeno bradisismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli o suo delegato, può continuare a fruire dell'aspettativa, con le stesse modalità previste dall'ordinanza n. 341/FPC/ZA citata nelle premesse, fino al 30 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(342)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste di riconoscimento della condizione di ristrutturazione o crisi aziendale presentate da varie società. (Deliberazioni 3 agosto 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Metal-Fai S.r.l. di Cammarata (Agrigento) che ha sospeso a decorrere dal 4 luglio 1977 una parte dei propri dipendenti, denunciando generiche difficoltà aziendali non particolarmente gravi e rilevanti sotto il profilo socio-economico;

Tenuto conto che dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro nel giugno 1983 non risulta una particolare situazione di crisi aziendale, mentre è in fase di progettazione un programma di ristrutturazione e riconversione aziendale;

Visto il parere negativo espresso dall'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Ritenuto che nel caso di cui sopra non sussistono i presupposti per l'accertamento di particolare situazione di crisi aziendale, quale prevista dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Metal-Fai S.r.l. di Cammarata (Agrigento) non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stata accertata la condizione di crisi aziendale dell'impresa I.F.E.A. industriale S.p.a. di Sant'Ambrogio (Torino) per il periodo giugno 1981-giugno 1983;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di accertamento della permanenza della situazione di crisi della predetta impresa per il periodo giugno 1983-giugno 1984;

Considerato che nessuna azione concreta è stata attuata dalla società per il riassorbimento dei lavoratori sospesi che risultano strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze aziendali;

Tenuto conto che dagli accertamenti effettuati dai competenti uffici del lavoro non risultano prospettive a breve termine per il riassorbimento delle trentasette unità ancora sospese;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società I.F.E.A. industriale S.p.a. di Sant'Ambrogio (Torino) non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Metalco S.p.a. di Roma che ha sospeso a decorrere dal 14 febbraio 1983 una parte dei propri dipendenti, denunciando generiche difficoltà aziendali non particolarmente gravi e rilevanti sotto il profilo socio-economico;

Tenuto conto che dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro risulta che la società Metalco ha provveduto a licenziare i dipendenti sospesi dal lavoro in data 14 febbraio 1984;

Ritenuto che nel caso di cui sopra non sussistono i presupposti per l'accertamento di particolare situazione di crisi aziendale, quale prevista dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Metalco S.p.a. di Roma non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di accertamento della situazione di crisi aziendale della impresa Pre Vibra S.n.c. di Forlì che ha sospeso dal lavoro parte delle proprie maestranze con decorrenza ottobre 1983;

Tenuto conto che le difficoltà denunciate dall'azienda sono sostanzialmente riconducibili a carenze di commesse, ipotesi questa prevista per il ricorso alla CIG ordinaria il cui intervento è stato infatti richiesto dalla società Pre Vibra a decorrere dal 17 ottobre 1983;

Ritenuto pertanto che la crisi lamentata dalla società Pre Vibra non assume particolare rilevanza ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Delibera:

L'impresa Pre Vibra S.n.c. di Forlì non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, la verifica annuale dello stato di ristrutturazione aziendale, al fine di accertare lo stato di avanzamento del progetto ed i tempi di riassorbimento della manodopera sospesa;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale dell'impresa Tipografica Pompei S.p.a. di Pompei (Napoli) per il periodo ottobre 1981-ottobre 1983;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1984 di ulteriore accertamento della situazione di ristrutturazione aziendale della società Tipografica Pompei S.p.a. per il periodo ottobre 1983-ottobre 1984;

Considerato, anche sulla base degli accertamenti svolti dal competente ispettorato del lavoro, che non risultano essere state effettuate dalla predetta società, successivamente all'ottobre 1983, operazioni di ristrutturazione tali da giustificare la sospensione dal lavoro di venti unità;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Tipografica Pompei S.p.a. di Pompei (Napoli) non può ritenersi, a decorrere dall'ottobre 1983, in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, la verifica annuale dello stato di ristrutturazione aziendale, al fine di accertare lo stato di avanzamento del progetto ed i tempi di riassorbimento della manodopera sospesa;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Nuova Arona S.p.a. di Voghera (Pavia) per il periodo giugno 1980-giugno 1982;

Considerato che successivamente al periodo sopra indicato non risultano essere state effettuate dalla predetta società specifiche operazioni di ristrutturazione tali da giustificare la sospensione dal lavoro di parte dei dipendenti;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Nuova Arona S.p.a. di Voghera (Pavia) non può ritenersi, a decorrere dal giugno 1983, in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di accertamento della situazione di crisi aziendale della impresa Casual S.r.l. di Cagli (Pesaro) che ha sospeso dal lavoro le maestranze a decorrere dal 17 ottobre 1983;

Vista la propria deliberazione in data 4 febbraio 1983 che accertava, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la situazione di ristrutturazione aziendale della predetta impresa per il periodo ottobre 1982-ottobre 1983;

Tenuto conto che dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro risulta che la società Casual ha ripreso l'attività nel dicembre 1983, variando la natura dei rapporti di lavoro e stipulando con parte delle maestranze contratti di associazione in compartecipazione;

Ritenuto, pertanto, che la crisi dell'azienda non assume una particolare rilevanza ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Delibera:

L'impresa Casual S.r.l. di Cagli (Pesaro) non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la precedente deliberazione in data 24 marzo 1978, con la quale era stata accertata, a decorrere dal 1° ottobre 1977, la situazione di crisi aziendale della Tredici Geri S.p.a., società costituita dalla GEPI per riassorbire dalla Ipo S.p.a. il personale dell'impresa Igav S.p.a. che aveva cessato l'attività;

Considerato che in base alla predetta deliberazione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale aveva autorizzato l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni in favore dei dipendenti della società Tredici Geri sospesi dal lavoro per il periodo ottobre 1977-giugno 1981 (quarantacinque mesi);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 aprile 1984 con cui si propone un ulteriore accertamento della situazione di crisi aziendale della società Tredici Geri per il periodo giugno 1981-marzo 1982;

Considerato che la società Tredici Geri ha svolto solo una funzione di parcheggio della manodopera da ricollocare in altra attività produttiva, individuata nella società Riva Steel che si era impegnata a riassumere tutti i lavoratori ex Igav entro il 30 giugno 1981;

Ritenuto che nel periodo individuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale la crisi della società Tredici Geri non assume particolare rilevanza ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, tenuto anche conto che l'organico aziendale era costituito al settembre 1981 da dodici unità di cui nove sospese dal lavoro e al gennaio 1982 da otto unità di cui cinque sospese;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Tredici Geri S.p.a. non può ritenersi, a decorrere dal giugno 1981, in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale delle imprese sotto elencate che hanno sospeso con le decorrenze a fianco di ciascuna indicate una parte dei propri dipendenti, denunciando generiche difficoltà aziendali non particolarmente gravi e rilevanti sotto il profilo socio-economico:

Bottini Emilio di Frosinone - 18 maggio 1983;

Conserviera adriatica di Piergallini Italo & C. S.n.c. di Offida (Ascoli Piceno) - 18 giugno 1981;

Febocar S.r.l. di Ospedaletto (Trento) - 24 gennaio 1983;

Nicola Ferrara di Bari - 3 agosto 1981;

La Folgore S.p.a., con sede in Napoli e unità produttiva presso lo stabilimento Texas Instruments Italia di Aversa (Caserta) - 1° febbraio 1983;

Mobilificio toscano S.r.l. di Barberino Val d'Elsa (Firenze) - 30 giugno 1983;

Rizzi Domenico di Gioia del Colle (Bari) - 11 gennaio 1982;

Saci S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Pont St. Martin (Aosta) - 19 dicembre 1983;

Scatolificio cartotecnica Bramucci S.r.l. di Sesto San Giovanni (Milano) - 28 febbraio 1983;

Sebastiano Spallarossa S.r.l. di Genova - 9 maggio 1983;

Ritenuto che nei casi di cui sopra non sussistono i presupposti per l'accertamento di particolari situazioni di crisi aziendale, quali previste dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Le imprese indicate in premessa non sono riconosciute in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(243)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Brescia

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto per l'ammissione alla quarta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica con profilo professionale di « agente tecnico » dell'Università degli studi di Brescia, presso l'unità operativa predipartimentale « medicina sperimentale e applicata ».

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, divisione del personale, via Cefalonia n. 49 - 25100 Brescia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Brescia.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto per l'ammissione alla quarta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica con profilo professionale di « agente tecnico » dell'Università degli studi di Brescia, presso l'unità operativa predipartimenale « statistica e matematica ».

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, divisione del personale, via Cefalonia n. 49 - 25100 Brescia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Brescia.

(354)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di fisiologia umana . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia; laurea in chimica (indirizzo organico-biologico); fisica e scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(355)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di ingegneria (posti n. 1):

gruppo di discipline n. 121 . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio personale centrale, via Marchese Campodisola n. 13 - 80133 Napoli, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale centrale dell'Università degli studi di Napoli.

(418)

Ripetizione delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 aprile 1982, saranno ripetute presso l'istituto di storia, complesso Benedettini, ingresso piazza Vaccarini, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 febbraio 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 12 febbraio 1985, ore 9.

(419)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, via della Commenda, 19, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1985, ore 10;

seconda prova scritta: 2 marzo 1985, ore 9,30.

(295)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 febbraio 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 15 febbraio 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 febbraio 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 17 febbraio 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 aprile 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 17 aprile 1985, ore 9.

(296)

ERNESTO LUPO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** ***supplementi ordinari*** con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** ***supplementi ordinari*** relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** ***supplementi ordinari*** relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a ***tutti i tipi dei supplementi ordinari:***	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227